

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1769

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PECORARO SCANIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2007

Norme in materia di sostegno all'attività cinematografica
e diritto d'autore

ONOREVOLI SENATORI. – Il cinema italiano è un patrimonio della cultura non solo nazionale ed europea. La nostra produzione cinematografica richiede oggi un forte impegno per essere rilanciata e per ritornare ad avere quel vigore e quel ruolo internazionale che hanno reso nota la cultura italiana a livello internazionale.

Ma accanto a questa primaria esigenza, oggi una vera e propria urgenza, è necessario affrontare con risolutezza il cambiamento di paradigma tecnologico che sta attraverso il mondo della produzione dei contenuti e delle telecomunicazioni.

La nascita di quella che si suole chiamare società della conoscenza, cioè una società interconnessa tramite le reti tecnologiche dove i saperi e la conoscenza diventano un elemento determinante per l'accesso a diritti, nonché bene primario per la produzione, modifica profondamente quelle filiere produttive dedite alla produzione di contenuti, sia quelle storiche come la cinematografia, sia quelle nuove come la produzione di contenuti digitali.

Si modificano i canali distributivi e la domanda di cultura che diventa un fenomeno sempre più di massa. Se questo mutamento verrà affrontato solo con le categorie della pirateria informatica, senza precise basi di conoscenza, le Istituzioni parlamentari riprodurranno quello che avvenne con l'avvento del motore a vapore con il *Red Flag Act*.

Serve invece la capacità di commisurare le esigenze dei diversi comparti produttivi impegnati nelle telecomunicazioni e nella produzione dei contenuti con la superiore esigenza dell'accesso alle fonti della conoscenza, in un contesto regolato che assicuri il pieno rispetto del diritto d'autore.

A questo si aggiunga che, nell'ambito della produzione culturale, il cinema, negli anni recenti, ha sempre goduto di sovvenzioni pubbliche in ragione del suo carattere di fonte primaria della coscienza e della cultura nazionale.

Il presente disegno di legge introduce quindi due principi. Il primo è quello della mutualità nel vasto settore delle telecomunicazioni: le aziende che operano nei diversi segmenti del settore devono avere la consapevolezza di far parte di un ecosistema culturale, e che un abnorme sviluppo degli operatori di distribuzione dei contenuti, primo tra tutti il sistema radiotelevisivo, a detrimento dei comparti operanti nella produzione non consentirebbe un mercato sano né equilibrato. Questo principio, già parzialmente introdotto nella legislazione comunitaria e nazionale attraverso le quote di programmazione, assume con questa proposta un carattere più generale.

Il secondo principio è che la mutualità può essere richiamata solo a condizione che si verifichi il consumo dell'opera culturale. Questo riguarda principalmente il comparto della trasmissione dei contenuti attraverso *internet*: ad oggi, più di 8 milioni di cittadini scambiano contenuti coperti dal diritto d'autore, e una soluzione unicamente repressiva, come quella presente nell'ordinamento, non è né giusta, né fattivamente applicabile. Il reato penale di condivisione di opere dell'ingegno, introdotto nell'ordinamento dal cosiddetto «decreto Urbani» (decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128), non ha visto alcuna concreta applicazione. Serve invece assicurare la remunerazione della creatività attraverso meccanismi auto-

matici che spostino risorse da un comparto all'altro.

Il sistema proposto, di prelievi alla fonte e connesse abrogazioni di reati penali consente di avviare un nuovo, solido equilibrio tra comparto delle telecomunicazioni e produzione di opere cinematografiche e di opere dell'ingegno più in generale.

La presente proposta, in maniera coerente con l'ordinamento comunitario, vuole sanare un vero e proprio *vulnus* dell'equilibrio tra reato, o presunto tale, e pena. Nello specifico, in relazione al complesso tema del diritto d'autore, nel nostro Paese chiunque utilizzi la rete *internet* per condividere, senza scopo di lucro ma per semplice uso personale, opere coperte dal diritto d'autore e dai diritti connessi senza averne titolo incorre in un reato penale avente come pena fino a quattro anni di carcere e fino 15.000 euro di sanzione economica. È evidente la sproporzione tra l'atto materiale, condividere e scaricare una canzonetta o un film o un libro, e la sanzione. La norma deve valutare con attenzione il principio di realtà. Si calcola che nel corso del 2005 siano stati più di otto milioni gli utenti che hanno condiviso opere senza averne titolo. La presente proposta invece tende a porre in essere un intervento immediato e urgente che restituisca alla norma il suo senso originario volto a sanzionare tali comportamenti per via amministrativa, nella speranza di una più organica iniziativa a livello internazionale che ha portato a tale insostenibile situazione: la durata eccessiva del diritto d'autore, che ora supera i novanta anni, la facilità di accesso al sapere, la volontà di molti utenti di condividere esperienze e conoscenze, lo iato profondo tra logiche commerciali e diritto al sapere richiedono infatti interventi più radicali e approfonditi, che hanno come preconditione il superamento di questa situazione. La presente proposta, inoltre, visto il carattere immateriale delle opere dell'ingegno, garantisce, in linea con l'ordinamento comunitario, il diritto alla copia privata.

Il combinato disposto di un abbassamento dell'IVA per le connessioni a banda larga e di un contestuale prelievo volto a sostenere le opere cinematografiche e dell'ingegno consentono inoltre di allargare la disponibilità di connessioni a banda larga, prevedendo un indiretto incentivo economico. Si ritiene infatti che tale tipologia di connessione e il relativo diritto d'accesso sempre più determineranno processi di divario digitale che possono avere drammatici effetti sociali. Secondo proiezioni effettuate sui fatturati dei diversi comparti realizzati nel 2005, il meccanismo di prelievo dell'1 per cento da parte delle filiere operanti nella distribuzione fornirà circa 16 milioni di euro, mentre il prelievo del 3 per cento sul fatturato per emittenti radiotelevisive analogiche e digitali, aziende operanti nella produzione dei contenuti e emittenti satellitari produrrà rispettivamente 171 milioni di euro, 99 milioni di euro e 54 milioni di euro. Il settore delle telecomunicazioni, per effetto del prelievo previsto, contribuirà per 211 milioni di euro.

Tali risorse, consistenti secondo la simulazione sui dati 2005 in 551 milioni di euro, andranno a sostenere per 481 milioni di euro la produzione cinematografica e per 70 milioni di euro il mercato discografico e del *software*. 390 milioni di tali risorse verranno ripartiti in ragione delle vendite tra i produttori nazionali, mentre 161 milioni verranno destinati al sostegno dell'opera cinematografica nazionale, integrando il Fondo unico per lo spettacolo (FUS). La presente proposta non incide, invece, sull'organizzazione del FUS, che si presume continui a godere di significativi finanziamenti pubblici.

Sempre secondo tali proiezioni la riduzione dell'IVA per le connessioni a banda larga avrà un costo per lo Stato pari a 271 milioni di euro, a cui però corrisponderanno significativi effetti sociali ed economici in ragione di un più solido comparto di produzione di contenuti e nel dettaglio l'articolo 1 definisce le finalità e l'oggetto della proposta normativa, assicurando da parte dello

Stato una azione di promozione e tutela dello sviluppo dell'arte cinematografica. L'articolo 2 puntualizza le definizioni della legge.

L'articolo 3 definisce il tasso di prelievo al quale sono sottoposte le aziende operanti nella distribuzione di opere cinematografiche, le strutture televisive digitali, analogiche o satellitari e i produttori di contenuti digitali.

L'articolo 4 determina l'abbassamento al 10 per cento dell'IVA per le connessioni a banda larga, introduce un prelievo dell'8 per cento per ciascun singolo contratto di banda larga e prevede che tali risorse siano destinate per un terzo al fondo di cui all'articolo 5 e per due terzi al fondo di cui all'articolo 6.

L'articolo 5 definisce la destinazione delle risorse a sostegno del cinema, in parte per il sostegno alle opere nazionali e in parte in ragione delle vendite, mentre l'articolo 6 defi-

nisce i riparti di una quota delle risorse tra i soggetti operanti nella produzione di opere dell'ingegno che oggi vengono distribuite illegalmente attraverso *internet*, quali cinema, discografia e produzione musicale e prodotti *software*.

L'articolo 7 prevede la depenalizzazione del reato di scambio di contenuti coperto dal diritto d'autore attraverso *internet*. Permane invece l'illecito amministrativo, che non si applica in caso pagamento del prelievo di cui all'articolo 4. Viene inoltre adeguata la normativa relativamente allo scambio di prodotti *software* coperti dal diritto d'autore.

L'articolo 8 adegua la normativa all'ordinamento comunitario in materia di diritto alla copia privata di opera legittimante posseduta.

L'articolo 9, infine, dispone le coperture per l'abbassamento dell'IVA al 10 per cento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La Repubblica promuove e tutela lo sviluppo dell'arte cinematografica come elemento culturale, sociale ed economico fondamentale per la crescita del Paese. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 della Costituzione sono obiettivi della presente legge:

a) garantire lo sviluppo di un mercato libero e solido, nonché assicurare il sostegno dello Stato ad opere di rilevante valore culturale;

b) superare le conflittualità tra diversi comparti in ragione dell'evoluzione tecnologica, promuovendo una modernizzazione del settore cinematografico;

c) sostenere forme ecosistemiche di mutualità tra produzione e distribuzione dei contenuti, con l'obiettivo di rafforzare la cultura nazionale;

d) favorire l'accesso alla conoscenza da parte dei cittadini, anche attraverso le nuove tecnologie.

2. Sono oggetto della presente legge i seguenti interventi:

a) la regolazione dei prelievi destinati alla mutualità tra produttori e distributori di contenuti;

b) la costituzione di un circuito accessibile e remunerato per la promozione della cultura;

c) la definizione di puntuali ed efficaci norme in materia di diritto d'autore;

d) l'esigibilità dell'equa remunerazione per i creatori di opere dell'ingegno;

e) la promozione fiscale dell'accesso in banda larga alla rete *internet* da parte dei cittadini e delle imprese;

f) l'assicurazione della piena attuazione della normativa comunitaria in materia di proprietà intellettuale e di diritto alla copia privata.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «produttori di contenuti digitali»: i soggetti che producono contenuti in forma digitale tra i quali opere filmiche, dell'immagine e musicali, destinate alla distribuzione commerciale su piattaforme di massa;

b) «distributori di contenuti digitali»: i soggetti che operano nella distribuzione delle opere di cui alla lettera a) attraverso mezzi digitali volti ad una distribuzione di massa;

c) «strutture di trasmissione televisiva»: le aziende operanti nella distribuzione di contenuti attraverso trasmissione televisiva analogica e digitale;

d) «gestori di sala»: i gestori di sala cinematografica operanti prevalentemente nella proiezione al pubblico di opere cinematografiche di lungometraggio;

e) «operatori dell'*home video* destinato alla vendita»: le aziende operanti nella commercializzazione, distribuzione, vendita di opere cinematografiche e televisive destinate alla vendita;

f) «operatori dell'*home video* destinato al noleggio»: le aziende operanti nella commercializzazione, distribuzione, vendita e noleggio di opere cinematografiche e televisive destinate al noleggio;

g) «fornitori di servizi di connettività a banda larga»: gli operatori telefonici e *Internet Service Provider* operanti, a qualunque titolo, nella vendita di servizi di connessione in banda larga;

h) «contratto di connettività in banda larga»: il contratto o accordo tra singoli utenti o imprese e fornitori di servizi di connettività a banda larga volti ad assicurare il servizio.

Art. 3.

(Prelievo a sostegno del cinema)

1. Il gettito proveniente dalle disposizioni di cui al presente articolo è destinato ad alimentare il fondo di cui all'articolo 5.

2. Sono sottoposti ad un prelievo dell'1 per cento sul totale del fatturato le seguenti categorie di esercizi:

- a) gestori di sala;
- b) operatori dell'*home video* destinato alla vendita;
- c) operatori dell'*home video* destinato al noleggio.

3. Sono sottoposti ad un prelievo del 3 per cento sul totale del fatturato le seguenti categorie di esercizi:

- a) produttori di contenuti digitali;
- b) distributori di contenuti digitali;
- c) strutture di trasmissione televisiva.

4. È previsto un prelievo dell'1 per cento per ogni cessione di una qualunque opera cinematografica qualora nessuno dei soggetti coinvolti nella transazione sia riconducibile alle categorie di cui ai commi 2 e 3.

5. Il Governo, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce le modalità di attuazione del presente articolo, anche provvedendo ad integrare e modificare il testo unico delle leggi sulle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, definendo una piena applicazione della norma entro anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Prelievo da internet a sostegno del cinema, della musica e della produzione di software)

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le connessioni in banda larga è ridotta al 10 per cento. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, prima del numero 119) è inserito il seguente:

«118-bis) contratti di connettività in banda larga;».

2. Sono sottoposti ad un prelievo dell'8 per cento sul valore netto del contratto i contratti di connettività in banda larga. Tale prelievo viene effettuato direttamente dai fornitori di servizi di connettività a banda larga che provvedono a versarlo allo Stato.

3. Il gettito proveniente da quanto disposto dal presente articolo è destinato ad alimentare per un terzo il fondo di sostegno al cinema di cui all'articolo 5 e per due terzi il fondo di remunerazione dei produttori di cui all'articolo 6.

4. Il Governo, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo, anche provvedendo ad integrare e modificare il testo unico delle leggi sulle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, definendo una piena applicazione della norma entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Fondo di sostegno al cinema)

1. È istituito il Fondo di sostegno al cinema. Esso è destinato:

a) per un terzo ad integrare il Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge

legge 30 aprile 1985, n. 163, con una specifica destinazione al sostegno e al finanziamento dell'attività cinematografica. Tale assegnazione non incide sulle percentuali di cui all'articolo 2 della medesima legge;

b) per due terzi ai produttori di opere cinematografiche di nazionalità italiana, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, in ragione del numero di biglietti in sala cinematografica emessi nell'anno solare antecedente al prelievo.

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo entro quattro mesi della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Fondo di remunerazione dei produttori)

1. È istituito presso la Società italiana degli autori e dei produttori il Fondo di remunerazione dei produttori. È funzione di tale Fondo destinare le risorse di cui all'articolo 4 alla remunerazione della produzione di opere dell'ingegno secondo le seguenti quote:

a) 25 per cento ai produttori di opere musicali di produzione europea;

b) 25 per cento ai produttori di *software* di produzione europea;

c) 50 per cento ai produttori di opere cinematografiche di lungometraggio di produzione europea.

2. Il Governo, con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri di attribuzione delle risorse agli aventi titolo sulla

base di criteri direttamente collegati alle vendite commerciali dei prodotti nell'anno solare antecedente al prelievo.

3. Le quote di cui al comma 1 possono essere rideterminate dal Ministero per i beni e le attività culturali con propri decreti in relazione all'andamento del gettito previsto dalla presente legge.

Art. 7.

(Revisione del diritto d'autore)

1. Il pagamento del prelievo di cui all'articolo 4 dà titolo all'uso e alla distribuzione purché non a scopo di lucro dell'opera, a qualunque titolo essa sia stata acquisita per via telematica. Nella fattispecie non si applica quanto disposto dagli articoli 171, 171-bis, 174, 174-bis e 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

2. La lettera *a-bis*) del primo comma dell'articolo 171 della citata legge n. 633 del 1941 è abrogata.

3. Il comma 1 dell'articolo 171-bis della citata legge n. 633 del 1941 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque abusivamente duplica, a scopo di lucro, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro duemila a euro quindicimila. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro quindicimila se il fatto è di rilevante gravità».

Art. 8.

(Diritto alla copia privata)

1. Chiunque possieda legittimamente un'opera ai sensi della citata legge n. 633 del 1941, su qualunque supporto essa sia, ha il diritto di fare copia per proprio uso strettamente personale.

2. Il comma 4 dell'articolo 71-*sexies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dai seguenti:

«4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater*, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche digitale, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

4-bis. Non può essere impedito per contratto alla persona fisica di cui al comma 4 di effettuare la copia di cui allo stesso comma».

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 271 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede:

a) per una quota pari a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi, di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) per una quota pari a 32,9 milioni di euro mediante riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa, come rideterminate dalla

tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli importi di seguito indicati:

1) 20 milioni di euro ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243;

2) 12,9 milioni di euro ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) per una quota pari a 100 milioni di euro mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa relativa agli stanziamenti per le scuole non statali, di cui al comma 635 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) per una quota pari a 38,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione nello stato di previsione del Ministero della difesa delle dotazioni concernenti spese per consumi intermedi.